Autore: **Giovanni FONTANA**, Funzionario della Polizia Municipale di Forte dei Marmi

GIURISPRUDENZA - CODICE della STRADA – Commento e tabella sinottica art. 135 e 136.

SOPROV.it

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PEN., 31.01.2012, N. 3931 - COMMENTO

Massima:Non è penalmente perseguibile il conducente di veicolo a motore, residente in italia da oltre un anno, titolare di abilitazione alla guida rilasciata all'estero, in corsodi validità

Fonti: artt. 116, 136 del Nuovo Codice della Strada (d. Lgs. 30.04.1992, n. 285)
Giurisprudenza: Cass. Pen., Sez. IV, 17.12.1998, n. 3699
Cass. Pen., Sez. IV, 19.01.2011, n. 6821
Prassi: Circ. M.I. 11.12.2007

Con la Sentenza n. 3931 del 31 gennaio u.s., la IV Sezione della Suprema Corte di Cassazione, ha statuito che il conducente munito di patente di guida straniera, non convertibile in patente italiana, in corso di validità, che risiede da più di un anno nel territorio dello Stato, non è da considerare penalmente perseguibile.

Ciò ha determinato in molti quello stupore che, francamente, non ha determinato in chi scrive, giacché la valutazione del Giudice dei Giudici, almeno per chi scrive, appare coerente con quanto previsto dall'ordinamento.

Nel merito, vale la pena di evidenziare, che i Supremi Giudici hanno giudicato ***un fatto risalente al 2008****, allorquando le dinamiche legislative dell'epoca, produssero un testo normativo che, nel mentre stabiliva, nell'art. 136 del codice dell'epoca, che la fattispecie di cui sopra, dovesse essere punita con "...le* ***sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie*** *previste per chi guida senza essere munito della patente di guida..."; quelle medesime fattispecie, in ragione di quanto previsto dall'art. 116, comma 13 dello stesso codice, venivano punite a titolo di contravvenzione. In buona sostanza,gli artt. 136 e 116 del codice della strada, così come modificati dall'art. 19, commi 1, lett. a) e 4 del d. Lgs.507/1999, e art. 1, comma 1 del d.L. 117/2007, non apparivano affatto coordinati, quanto a pene previste, sebbene il Ministero dell'Interno, con una chiarissima circolare del 11.12.2007, stabilisse, inequivocabilmente, che "...se la patente è convertibile si applica la sanzione prevista dall'art. 126 C.d.S., richiamata dall'art. 136, comma 7; se, invece, la patente non è convertibile, si applicano le sanzioni previste dall'art. 116, comma 13 C.d.S. per la guida senza patente...", ciò richiamando, non solo i principi che scaturivano dalle ordinanze della Corte Costituzionale n. 76 del 22.03.2000 e n. 260 del 17.02.2001, ma non da meno, le disposizioni contenute nella Convenzione di Vienna del 1968.*

A quella convenzione, si riferisce, oggi, l'odierno d. Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 che, in parte, è attualmente codificato nell'odierno testo vigente e, in parte, sarà codificato e reso, vigente a far data dal prossimo 19.01.2013.

Prima di passare oltre, quindi, si deve pure ricordare che i principi che governano il nostro ordinamento - che ci piaccia o no - si rifanno tutti all'antico principio del "favor rei" rispetto al quale, prima di tutto, debbono riferirsi i Giudici.

Vigente, quindi, l'art. 136 del Nuovo Codice della Strada, l'odierno comma 7, che contempla la fattipecie cui si riferisce la commentata Sentenza, la scelta obbligata dei Giudici di Cassazione è quella di sostituire la pena contravvenzionale con la sanzione amministrativa odierna, in quanto più favorevole al reo. Se fossero oltremodo necessari, esistono, del resto, precedenti idonei a giustificare tale circostanza.
Quale quello già indicato nella Sentenza 3699/98, a mente del quale non si può ritenere che coloro i quali omettono di richiedere e che, comunque, non conseguono la patente italiana entro un termine prefissato, debbano subire conseguenze diverse, a seconda che le rispettive patenti estere siano state rilasciate da uno Stato Comunitario o da altri Stati.

Non esiste alcuna norma che giustifichi tale diverso trattamento. Così che, la rilevanza penale della guida con patente estera scaturisce, da due presupposti: il primo, è che il titolare della patente estera abbia acquisito la residenza in Italia da oltre un anno; il secondo è che la patente estera sia scaduta di validità. Se è ancora valida, come nel caso di specie, si configurano solo le violazioni amministrative di cui all'art. 126 co. 7 Codice Stradale. Quanto alla Sentenza 6821/2011, più attuale della precedente, al di là del dispositivo che ne consegue, ciò che si giudica è il comportamento del Giudice, giacché, in quel caso, nessuno si è preoccupato di accertare se l'imputato risiedesse effettivamente in Italia (come risulta peraltro dall'intestazione della sentenza) e da quanto tempo. Quell'accertamento gli avrebbe consentito di verificare se era applicabile il ricordato art. 136, comma 6 (nel qual caso correttamente l'imputato

sarebbe stato ritenuto responsabile del reato di guida senza patente) o il comma 7 (che avrebbe invece avuto come conseguenza quella di ritenere esistente la sola violazione amministrativa che sanziona la guida di un veicolo con patente scaduta di validità).

Ipotesi, quella da ultima citata, che nel testo odierno dell'art. 136 del Codice della Strada corrisponde a quella oggetto di precedente giudizio del 2008: laddove esisteva l'applicazione di una contravvenzione esiste, adesso, una sanzione amministrativa e dunque, l'autore del fatto subisce la sanzione a lui più favorevole.

Non così a far data dal prossimo 19 gennaio 2013, giacché nel mentre l'art. 136 del Nuovo Codice della Strada sarà da riferire alle sole ipotesi di conversioni di patenti rilasciate da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, per quanto riguarda la circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, vi provvederà direttamente l'art. 135 del medesimo Codice, ma con conseguenze del tutto simili alle attuali: la sola ipotesi di applicazione della contravvenzione di guida senza patente di cui all'art. 116, riguarderà il cittadino residente in Italia da oltre un anno, titolare di patente extracomunitaria non più in corso di validità.

TABELLA SINOTTICA ARTT. 135 E 136 PRIMA E DOPO LE MODIFICAZIONI APPORTATE DAL D. LGS. 18 APRILE 2011, N. 59

IN VIGORE FINO AL 18 GENNAIO 2013	IN VIGORE DAL 19 GENNAIO 2013
Art. 135. Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri.	**Art. 135. Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo.**
1. I conducenti muniti di patente di guida o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero possono guidare in Italia veicoli per i quali è valida la loro patente o il loro permesso, purché non siano residenti in Italia da oltre un anno.	**1**. Fermo restando quanto previsto in convenzioni internazionali, i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo possono condurre sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita, a condizione che non siano residenti in Italia da oltre un anno e che, unitamente alla medesima patente, abbiano un permesso internazionale ovvero una traduzione ufficiale in lingua italiana della predetta patente. La patente di guida ed il permesso internazionale devono essere in corso di validità.
2. Qualora la patente o il permesso internazionale rilasciati dallo Stato estero non siano conformi ai modelli stabiliti in convenzioni internazionali cui l'Italia abbia aderito, essi devono essere accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana o da un documento equipollente. Resta salvo quanto stabilito in particolari convenzioni internazionali.	**2**. Il permesso internazionale è emesso dall'autorità competente che ha rilasciato la patente ed è conforme a quanto stabilito in convenzioni internazionali cui l'Italia abbia aderito.
3. I conducenti muniti di patente o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero nel quale, per la guida di determinati veicoli, è prescritto, altresì, il possesso di un certificato di abilitazione professionale o di altri titoli abilitativi, oltre che della patente o del permesso rilasciati dallo Stato stesso, devono essere muniti, per la guida dei suddetti veicoli, dei necessari titoli abilitativi di cui sopra, concessi dall'autorità competente dello Stato ove è stata rilasciata la patente.	**3**. I conducenti muniti di patente rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo nel quale, per la guida di determinati veicoli, è prescritto il possesso di un certificato di abilitazione professionale o di altri titoli abilitativi, oltre che della patente rilasciata dallo Stato stesso, devono essere muniti, per la guida dei suddetti veicoli, dei necessari titoli abilitativi di cui sopra, concessi dall'autorità competente dello Stato ove è stata rilasciata la patente.
4. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318.	**4**. I conducenti muniti di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, sono tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni e le norme di comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimi, fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6, si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana.

IN VIGORE FINO AL 18 GENNAIO 2013	IN VIGORE DAL 19 GENNAIO 2013
5. Chiunque guida munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o di idoneità, quando prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a euro 639.	**5**. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, commette una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, il documento è ritirato, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione, che nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo pari alla durata della sospensione prevista per la violazione commessa. Il titolare richiede la restituzione della patente trascorso il predetto termine. Ferma restando l'efficacia del provvedimento di inibizione alla guida nel territorio nazionale, qualora, anche prima della scadenza del predetto termine, il titolare della patente ritirata dichiari di lasciare il territorio nazionale, può richiedere la restituzione della patente stessa al prefetto. Il prefetto dà comunicazione del provvedimento di inibizione alla guida, entro quindici giorni dalla sua adozione, all'Autorità che ha emesso la patente.
6. I conducenti muniti di patenti di guida o di permesso internazionale, rilasciati da uno Stato estero, sono tenuti alla osservanza di tutte le prescrizioni e le norme di comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimi si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana.	**6**. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, commette una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, il documento è ritirato, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione, che nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo di due anni, ovvero per tre anni quando è prevista la revoca per violazione delle disposizioni di cui agli articoli 186, 186-bis o 187. Si applicano le procedure del comma 5. **7**. Qualora un conducente circoli in violazione del provvedimento emesso ai sensi del comma 5, si procede ai sensi del comma 6. Qualora il conducente circoli in violazione del provvedimento emesso ai sensi del comma 6, si applicano le sanzioni dell'articolo 116, commi 15 e 17. **8**. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo che circoli sul territorio nazionale senza il permesso internazionale ovvero la traduzione ufficiale, di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 400 euro a 1.600 euro. **9**. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 78 euro a 311 euro. **10**. Chiunque guida munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o di idoneità quando prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 euro a 1.600 euro. **11**. Ai titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza anagrafica in Italia, guidano con patente non più in corso di validità si applicano le sanzioni previste dall'articolo 116, commi 15 e 17.

IN VIGORE FINO AL 18 GENNAIO 2013	IN VIGORE DAL 19 GENNAIO 2013
	12. Ai titolari di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo, che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza anagrafica in Italia, guidano con l'abilitazione professionale eventualmente richiesta non più in corso di validità, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 116, commi 16 e 18. **13**. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che, avendo acquisito la residenza anagrafica in Italia da non oltre un anno, guida con patente, scaduta di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 126, comma 11. La medesima sanzione si applica al titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o dello Spazio economico europeo, non residente in Italia, che circola con il predetto documento scaduto di validità. La patente è ritirata, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviata, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione che, entro i quindici giorni successivi, la trasmette all'autorità dello Stato che l'ha emessa. Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di guida con abilitazione professionale, ove richiesta, scaduta di validità. **14**. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guida con patente in corso di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 126, comma **11**. Il documento è ritirato, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione che, entro i quindici giorni successivi, lo trasmette all'ufficio della motorizzazione civile competente in ragione della residenza del titolare dei documenti predetti, ai fini della conversione. Qualora la patente posseduta non sia convertibile, il prefetto la trasmette all'autorità dello Stato che l'ha rilasciata (1). *(1) Articolo sostituito dal comma 1 dell'art. 15,* ***D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59.*** *Le disposizioni del citato D.Lgs. n. 59/2011 sono applicabili, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 28 dello stesso, a decorrere dal 19 gennaio 2013.*
Art. 136. Conversioni di patenti di guida rilasciate da Stati esteri e da Stati della Comunità europea. **1**. I titolari di patente in corso di validità, rilasciata da uno Stato membro della Comunità economica europea, che abbiano acquisito la residenza anagrafica in Italia, possono ottenere, a richiesta e dietro consegna della suddetta patente, la patente di guida delle stesse categorie per le quali è valida la loro patente senza sostenere l'esame di idoneità di cui all'art. 121. La patente sostituita è restituita, da parte dell'autorità italiana che ha rilasciato la nuova patente, all'autorità dello Stato membro che l'ha rilasciata. Le stesse disposizioni si applicano per il certificato di abilitazione professionale, senza peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale documento abilitativo a sé stante.	**Art. 136. Conversioni di patenti rilasciate da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo.** **1**. Fermo restando quanto previsto da accordi internazionali, il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia, può richiedere, la conversione della patente posseduta in patente di guida italiana senza sostenere l'esame di idoneità di cui all'articolo 121, se consentito in specifiche intese bilaterali, a condizioni di reciprocità. La patente di guida italiana è rilasciata previo controllo del possesso da parte del richiedente dei requisiti fisici e psichici stabiliti dall'articolo 119. La patente convertita è ritirata e restituita, da parte dell'ufficio della motorizzazione che ha provveduto alla conversione, all'autorità dello Stato che l'ha rilasciata, precisandone i motivi.

IN VIGORE FINO AL 18 GENNAIO 2013	IN VIGORE DAL 19 GENNAIO 2013
	Le medesime disposizioni si applicano per le abilitazioni professionali, senza peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale documento abilitativo a sé stante.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a condizione di reciprocità, anche ai titolari di patenti di guida rilasciate da Paesi non comunitari, fatto salvo quanto stabilito in accordi internazionali.	**2**. Qualora si proceda ai sensi del comma 1, sulla patente di guida italiana convertita è annotata l'avvenuta conversione, sia in sede di rilascio che in sede di rinnovo o di duplicazione, e, se del caso, sulla stessa è disposto provvedimento di revisione ai sensi dell'articolo 128.
3. Il rilascio di patente in sostituzione di una patente di altro Stato avviene previo controllo del possesso da parte del richiedente dei requisiti psichici, fisici e morali stabiliti rispettivamente dagli articoli 119 e 120. Il controllo dei requisiti psichici e fisici avviene a norma dell'art. 126, comma 5.	**3**. Non si procede alla conversione di patente di guida comunitaria, derivante da patente rilasciata da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, con i quali lo Stato italiano non ha concluso intese bilaterali.
4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici non è richiesto qualora si dimostri che il rilascio della patente da sostituire, emessa da uno Stato membro della Comunità europea, è stato subordinato al possesso di requisiti psichici e fisici equivalenti a quelli previsti dalla normativa vigente. In questa ipotesi alla nuova patente non può essere accordata una validità che vada oltre il termine stabilito per la patente da sostituire.	**4**. Nel caso in cui è richiesta la conversione di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo, derivante da precedente patente italiana, è rilasciata una patente di categoria non superiore a quella originaria (1).
5. Nel caso in cui è richiesta la sostituzione, ai sensi dei precedenti commi, di patente rilasciata da uno Stato estero, già in sostituzione di una precedente patente italiana, è rilasciata una nuova patente di categoria non superiore a quella originaria, per ottenere la quale il titolare sostenne l'esame di idoneità.	
6. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con patente rilasciata da uno Stato estero non più in corso di validità si applicano le sanzioni previste dai commi 13 e 1 dell'articolo 116 (1).	
6-bis. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, pur essendo muniti di patente di guida valida, guidano con certificato di abilitazione professionale, con carta di qualificazione del conducente o con un altro prescritto documento abilitativo rilasciato da uno Stato estero non più in corso di validità si applicano le sanzioni previste dai commi 15 e 17 dell'articolo 116 (2).	
7. A coloro che, avendo acquisito la residenza in Italia da non oltre un anno, guidano con patente o altro necessario documento abilitativo, rilasciati da uno Stato estero, scaduti di validità, ovvero a coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con i documenti di cui sopra in corso di validità, si applicano le sanzioni previste per chi guida con patente italiana scaduta di validità.	
*(1) Comma prima modificato dall'art. 19, **D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507** e poi così sostituito, con i commi 6 e 6-bis, dal comma 1 dell'art. 24, **L. 29 luglio 2010, n. 120.** Vedi, anche, l'art. 93 del citato **D.Lgs. n. 507 del 1999** e il comma 3-bis dell'art. 202 del presente decreto.*	*(1) Articolo prima modificato dall'art. 19, **D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507** e dal comma 1 dell'art. 24, **L. 29 luglio 2010, n. 120** e, successivamente, così sostituito dal comma 1 dell'art. 16, **D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59**. Le disposizioni del citato D.Lgs. n. 59/2011 sono applicabili, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 28 dello stesso, a decorrere dal 19 gennaio 2013. Vedi, anche, l'art. 93 del citato **D.Lgs. n. 507 del 1999** e il comma 3- bis dell'art. 202 del presente decreto.*
*(2) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 24, **L. 29 luglio 2010, n. 120** .*	